



*Università degli Studi di Cagliari*  
*Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche*  
*Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione*

*Titolo*

*Il diritto d'interpello.*

*Relazione di*  
*Porcu Francesca*  
*Matricola n° 2/67/00075*

## *Indice:*

- 1 Definizioni generale del diritto di interpello*
- 2 Classificazione diversi tipi di interpello*
- 3 Dove presentare l'istanza di interpello*
- 4 Elementi costitutivi dell'istanza*
- 5 Modi di presentazione e risposta dell'amministrazione*
- 6 Inammissibilità dell'istanza*

### *1) Definizione generale del diritto di interpello*

*La certezza dei rapporti giuridici tra cittadino e pubblica amministrazione ha un ruolo preminente nella vita sociale, produttiva ed economica del nostro Paese. Nell'ambito del diritto tributario sono previsti specifici istituti per garantire in via preventiva un certo carattere di certezza e uno degli strumenti importanti che persegue tale finalità è l'interpello tributario. In generale con l'espressione diritto di interpello si intende il diritto dei contribuenti di chiedere chiarimenti all'amministrazione finanziaria. L'interpello tributario è un'istanza che il contribuente può rivolgere all'amministrazione prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, allo scopo di ottenere spiegazioni in relazione ad un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali. Le leggi in materia tributaria come sappiamo, sono spesso di difficile interpretazione, e risulta quindi necessaria da parte del contribuente, l'esigenza di interpellare l'amministrazione sull'effettiva applicazione di una disposizione di legge nella vita pratica, facendo dell'interpello tributario un vero e proprio strumento ufficiale di dialogo tra Fisco e contribuenti.*

*Disciplinato dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), in particolare all'Art 11, con successive modifiche e integrazione dal Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156, il diritto di interpello prevede diverse istanze utilizzabili dal contribuente ed importanti istruzioni su tempi e procedure di interpello.*

### *2) Possiamo classificare diverse tipologie di istanze di interpello:*

**- INTERPELLO ORDINARIO:**

Interessa la generalità dei contribuenti e consente di ottenere dall'amministrazione finanziaria delucidazioni sulla corretta interpretazione delle norme tributarie. Questa tipologia non ha subito un'estensione del suo ambito applicativo dividendosi in:

- ° **interpello interpretativo:** in cui l'oggetto dell'istanza è la norma tributaria
- ° **interpello qualificatorio:** in cui l'oggetto dell'istanza è la corretta identificazione normativa del caso concreto

**-INTERPELLO PROBATORIO:**

Viene attivato dal contribuente che intende aderire a determinati regimi fiscali, per chiedere all'amministrazione finanziaria un parere:

- ° **sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso**
- ° **sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine**

**-INTERPELLO ANTI-ABUSO :**

Istanza finalizzata ad ottenere un parere sull'applicazione della nuova disciplina dell'abuso del diritto ad una fattispecie specifica. Consente al contribuente di chiedere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto, con riferimento a specifici atti e negozi giuridici anche tra loro collegati, per qualsiasi settore impositivo.

**-INTERPELLO DISAPPLICATIVO:**

Consente al contribuente di chiedere un parere in merito alla disapplicazione di specifiche disposizioni tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre situazioni soggettive dello stesso contribuente altrimenti ammesse nell'ordinamento tributario, fornendo la prova che tali fenomeni non possano verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta.

### - INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI:

Consente a investitori italiani o stranieri di chiedere un parere sul trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a 30 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato.

### 3) Dove presentare un'istanza d'interpello?

L'istanza di interpello, può essere presentata da tutti i contribuenti anche non residenti in Italia (art 2 comma 1 d.lg n°156) e deve essere presentata all'ufficio che si occupa di gestire il tributo oggetto dell'interpello, in quanto la procedura compete necessariamente alla stessa amministrazione, che esercita in materia, i poteri di accertamento. Nel dettaglio la presentazione va fatta:

-Alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta nel caso dei tributi erariali o nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto d'interpello, nel caso di tributi concernenti tasse ipotecarie, tributi catastali o istanze aventi come oggetto fattispecie di natura catastale

-Alla divisione contribuenti, esclusivamente nel caso di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Il procedimento di interpello si avvia con la presentazione di un' apposita istanza che va redatta in carta libera e non è soggetto a imposta di bollo.

### 4) Gli elementi costitutivi del contenuto dell'istanza sono: (Art 3 dgl n°156)

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale
- l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione della fattispecie e, quindi, l'esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo
- le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione

- l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente
- Sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante

Se l'istanza è carente di uno o più dei suddetti dati, diversi da quelli relativi all'identificazione dell'istante e alla descrizione della fattispecie, l'ufficio inviterà il contribuente una sola volta alla regolarizzazione delle informazioni mancanti entro il termine previsto.

L'istanza deve essere presentata prima di applicare la norma di cui si chiede corretta interpretazione e non vi è alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto nei casi di adempimenti periodici ( es: presentazione delle dichiarazioni), il contribuente non potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui avrà ricevuto risposta all'interpello.

**5) L'istanza può essere presentata attraverso i seguenti metodi:**

- consegna a mano presso l'ufficio competente;
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- posta elettronica certificata o email ordinaria

L'amministrazione, a seconda del tipo di istanza, provvederà a rispondere nel termine di 90 giorni per gli interpelli ordinari o 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello. I termini di risposta decorrono a partire dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. La risposta deve essere scritta e motivata, e deve essere data anche nei casi in cui l'istanza risulti inammissibile per mancanza di oggettive condizioni di incertezza. Se l'amministrazione non risponde nei termini previsti, scatta il **silenzio-assenso** nei confronti dell'ipotesi di soluzione prospettata dal contribuente, intendendo cioè che l'amministrazione concordi con la soluzione da lui data. La risposta fornita dall'Amministrazione non impegna il contribuente il quale è libero di adottare una soluzione diversa, al contrario vincola l'operato degli Uffici i quali non potranno emettere atti di accertamento o sanzionatori contrastanti. Decorsi i termini dalla

proposizione dell'interpello, l'Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data. Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza, nessuna pretesa può essere avanzata dall'Amministrazione nè per le imposte nè per le sanzioni. Se invece il contribuente non ha ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta, e nonostante il cambio di orientamento procede ugualmente nella direzione indicata, sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni. La risposta dell'Ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato. Tuttavia a meno che non intervenga una rettifica, l'efficacia della risposta si prolunga anche in tutte le successive occasioni in cui il contribuente è tenuto a dare applicazione alla norma oggetto di interpello in tutti i casi analoghi e riconducibili a quello prospettato nell'istanza.

Può succedere inoltre che più contribuenti sollevino mediante istanza di interpello la stessa questione o questioni analoghe, perciò l'amministrazione può rispondere tramite circolare da pubblicare nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle Finanze.

Quando l'amministrazione non può formulare il proprio parere in relazione all'istanza presentata dal contribuente, dovrà dichiararne **L'inammissibilità**.

**6) L'inammissibilità si verifica quando:**

-istanze prive di requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione in relazione alla quale viene richiesto il parere

-istanze non presentate preventivamenteistanze in cui non ricorrono i requisiti dell'incertezza

-istanze che ripropongono le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già avuto un parere

-istanze che riguardano questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia

formalmente a conoscenza

-istanze per le quali il contribuente, non provvede se invitato  
dell'amministrazione, alla relativa regolarizzazione nei termini previsti.